



COMUNE DI POGNANO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n 25 del 29/09/2026

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI E FONTI	3
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 - Adeguamento allo Statuto dei Diritti del Contribuente	3
CAPO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO	4
Articolo 3 - Modalità di gestione	4
Articolo 4 - Attività di controllo e accertamento	4
CAPO III - RISCOSSIONE E PAGAMENTI	4
Articolo 5 - Riscossione volontaria.....	4
Articolo 6 – Attività di accertamento	4
Articolo 7 – La compensazione dei tributi comunali.....	5
Articolo 8 – Riscossione coattiva delle entrate comunali	6
CAPO IV - ISTITUTI DI DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO E AGEVOLAZIONI.....	7
Articolo 9 - Autotutela obbligatoria e facoltativa	7
Articolo 10 - Interpello	8
Articolo 11 - Accertamento con adesione	9
Articolo 12 – Il Diniego da parte del Comune.....	9
Articolo 13 – Il Ravvedimento operoso	10
Articolo 14 - Rateizzazione del debito.....	11
Articolo 15 – Sanzioni Interessi e rimborsi	12
Articolo 16 – Notificazione degli atti e spese postali	13
CAPO V – RICORSO TRIBUTARIO	13
Articolo 17 – Il Ricorso tributario.....	13
Articolo 18– La Giustizia Tributaria	14
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	14
Articolo 19 - Importi minimi	14
Articolo 20 - Entrata in vigore e abrogazioni	14

CAPO I - PRINCIPI GENERALI E FONTI

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. L'intero quadro normativo sulla riscossione e sui tributi locali è stato radicalmente aggiornato grazie alla combinazione di due interventi legislativi fondamentali: la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) e, da ultimo, il Decreto Legislativo di riforma del fisco locale (D.Lgs. n. 147 del 7 agosto 2026), entrato ufficialmente in vigore il 12 agosto 2026.
2. L'oggetto del regolamento è la disciplina organizzativa, procedurale e gestionale delle entrate tributarie del Comune (come IMU, TARI, Addizionale Comunale IRPEF). Nello specifico, l'oggetto comprende:
 - Procedure di riscossione: regole per il pagamento spontaneo (PagoPA, F24) e per la riscossione coattiva (ingiunzione fiscale, ruolo, avviso di accertamento esecutivo).
 - Strumenti di tutela e agevolazione: criteri e modalità per la concessione di rateizzazioni, dilazioni di pagamento o rimborsi delle somme versate in eccesso.
 - Diritti del contribuente: disciplina del diritto di interpello locale, dell'accesso agli atti e dei moduli di autotutela.
 - Strumenti deflativi del contenzioso: applicazione e svolgimento dell'accertamento con adesione o del reclamo/mediazione a livello comunale.
 - Sanzioni e interessi: determinazione della misura degli interessi per tardivo versamento e applicazione delle sanzioni amministrative per omessa o infedele dichiarazione (nei limiti della legge statale).
3. Le disposizioni regolamentari si applicano nel rispetto dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e dei principi di equità, efficacia, trasparenza e semplificazione.
4. L'ambito di applicazione definisce i confini di efficacia del Regolamento e si suddivide in tre dimensioni:
 - Ambito Territoriale
Il regolamento ha efficacia esclusivamente entro i confini geografici del Comune di Pognano, che lo ha adottato e deliberato in Consiglio Comunale.
 - Ambito Soggettivo
Si applica a tutti i soggetti passivi (persone fisiche e giuridiche) che integrano il presupposto d'imposta nel territorio comunale. Include sia i residenti sia i non residenti che possiedono beni (es. immobili per l'IMU) o producono rifiuti (TARI) nel Comune di Pognano.
 - Ambito Oggettivo (e Limiti della Potestà)
Il regolamento si applica a tutti i tributi di competenza comunale, ma la potestà del Comune incontra un limite costituzionale invalicabile (Art. 23 Costituzione - Riserva di legge).

Articolo 2 - Adeguamento allo Statuto dei Diritti del Contribuente

1. Il Comune adegua la propria azione ai principi della Legge 212/2000, come modificata dal D.Lgs. 219/2023.

2. Nei rapporti con il contribuente viene garantito il principio del contraddittorio preventivo obbligatorio. Prima di emettere un atto di accertamento autonomamente impugnabile, riferito ad omesse o infedeli dichiarazioni, l'ufficio notifica uno schema di provvedimento assegnando al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni.

CAPO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO

Articolo 3 - Modalità di gestione

1. Il Comune può gestire le entrate nelle seguenti modalità:
 - gestione diretta in economia tramite i propri uffici;
 - gestione affidata a terzi (società in house o soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997) nel rispetto della normativa europea e nazionale sui contratti pubblici.

Articolo 4 - Attività di controllo e accertamento

1. L'ufficio tributi emette avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019.
2. L'atto di accertamento deve essere motivato in modo chiaro e comprensibile, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato o riprodotto.

CAPO III - RISCOSSIONE E PAGAMENTI

Articolo 5 - Riscossione volontaria

1. Il pagamento spontaneo delle entrate deve avvenire esclusivamente tramite sistemi che garantiscano la tracciabilità e l'automazione dei flussi, mediante la piattaforma pagoPA o modello F24.
2. Non è ammesso il pagamento in contanti presso gli uffici comunali, salvo eccezioni espressamente normate per servizi specifici.

Articolo 6 – Attività di accertamento

1. L'attività di accertamento tributario dei Comuni è il potere-dovere con cui l'ente locale controlla che i contribuenti abbiano dichiarato e pagato correttamente le imposte comunali (principalmente IMU e TARI).
2. Il Comune deve notificare l'avviso di accertamento entro scadenze precise, pena la perdita del diritto di riscossione:
 - omesso o parziale versamento: l'avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

- omessa denuncia: se il contribuente non ha proprio presentato la dichiarazione (es. non ha dichiarato l'acquisto di una casa ai fini IMU), il termine resta sempre il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione.
3. Questa attività si conclude con la notifica di un Avviso di Accertamento Esecutivo, che ha valore di titolo esecutivo.
 4. Le Fasi dell'Attività di Controllo sono le seguenti:
 - incrocio banche dati: il Comune (o la società concessionaria) incrocia i dati catastali, le utenze elettriche/idriche e i dati dell'Anagrafe per individuare discrepanze.
 - emissione dell'Accertamento Esecutivo: l'atto notificato contiene l'indicazione dei tributi evasi, degli interessi e delle sanzioni. Contiene già l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni.

Articolo 7 – La compensazione dei tributi comunali

1. La compensazione dei tributi comunali con decorrenza dall'anno 2027, disciplina profondamente armonizzata e rafforzata dal recente Decreto Legislativo sulla riforma del fisco locale (D.Lgs. n. 147 del 7 agosto 2026), è l'istituto che permette di estinguere un debito d'imposta utilizzando un credito che il contribuente vanta nei confronti del medesimo Comune.
2. Sono previste due modalità distinte per attivare questo meccanismo: su istanza di parte (attivata dal cittadino) e d'ufficio (attivata direttamente dal Comune).
3. Compensazione su Istanza di Parte (Richiesta dal contribuente):

si verifica quando il contribuente si accorge di aver pagato più del dovuto (es. un doppio versamento IMU o un errore di calcolo sulla TARI) e, anziché chiedere il rimborso in denaro, sceglie di usare quel credito per coprire un debito futuro o una cartella pendente.

Può essere richiesta sia per tributi della stessa natura (es. credito IMU con debito IMU) sia per tributi diversi (es. credito IMU con debito TARI).

Il contribuente deve presentare un'apposita istanza cartacea, o tramite PEC, allegando le ricevute dei versamenti a credito.

La presentazione dell'istanza documentata, sospende temporaneamente l'invio di solleciti o atti di riscossione coattiva relativi alla quota di debito coperta dal credito, in attesa della risposta dell'ufficio.

4. Compensazione d'Ufficio (Attivata dal Comune):

è la procedura automatica con cui il Comune, prima di erogare un rimborso in denaro spettante al contribuente, verifica se quest'ultimo ha dei debiti insoluti verso l'ente. In caso positivo, il Comune trattiene obbligatoriamente, la somma a copertura del debito.

Prima di emettere il mandato di pagamento per un rimborso (ad esempio, un rimborso IMU per aree fabbricabili), i sistemi informatici del Comune incrociano i dati con l'ufficio riscossione coattiva.

Il Comune deve notificare al contribuente una proposta di compensazione o un provvedimento definitivo, indicando con precisione:

- l'importo del credito spettante;
- l'importo del debito che viene estinto;

- l'eventuale somma residua che verrà effettivamente liquidata sul conto corrente del cittadino.

La compensazione d'ufficio opera prioritariamente sui debiti già scaduti e non impugnati (avvisi di accertamento esecutivi o ingiunzioni fiscali definitive).

5. Sia per la compensazione d'ufficio, che su istanza di parte, valgono due regole ferree:
 - si possono compensare solo crediti e debiti di competenza comunale. Non è assolutamente possibile compensare un credito IRPEF (Stato) con un debito IMU (Comune) tramite il modello F24, salvo che non vi siano specifiche convenzioni locali.
 - il diritto a richiedere la compensazione o il rimborso di un tributo locale si prescrive entro 5 anni dal giorno del versamento, o da quando è sorto il diritto alla restituzione. Se il credito è più vecchio di 5 anni e il Comune non ha mai ricevuto richieste, il credito è prescritto e non può più essere utilizzato per azzerare i debiti.

Articolo 8 – Riscossione coattiva delle entrate comunali

1. Decorso il termine per l'adempimento spontaneo, il Comune procede alla riscossione coattiva dei propri crediti mediante la notifica dell'ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910) o tramite i ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o ai soggetti abilitati.
2. La riscossione coattiva delle entrate comunali è la fase esecutiva e forzata che si attiva quando il contribuente non paga un tributo (IMU, TARI) o una sanzione (es. multe stradali) nemmeno dopo la notifica dell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione fiscale.
3. L'avviso di accertamento notificato contiene già l'intimazione ad adempiere e l'avvertimento che l'atto costituisce titolo esecutivo. L'atto è pertanto già esecutivo.
4. Il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla notifica per pagare o per richiedere la rateizzazione. Decorso questo termine, se il contribuente non paga e non fa ricorso, il debito viene affidato all'operatore della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione o concessionario locale) Dopo un periodo di "sospensione" di legge, scattano le azioni forzate.
5. Se il debito entra in fase coattiva, il Comune ha a disposizione poteri identici a quelli dello Stato per recuperare il denaro:
 - Fermo Amministrativo (delle auto): viene iscritto il blocco sui veicoli intestati al debitore presso il PRA. Il mezzo non può circolare né essere rottamato fino all'estinzione del debito.
 - Ipoteca Immobiliare: può essere iscritta sugli immobili del debitore. Per i tributi locali, l'ipoteca può essere attivata solo per debiti complessivi superiori a specifiche soglie di legge (dai € 20.000 in su).
 - Pignoramenti Presso Terzi (il conto corrente): l'Ente ordina direttamente alla banca del debitore di bloccare e trasferire le somme necessarie a coprire il debito, senza bisogno dell'autorizzazione di un giudice.
 - Pignoramento dello Stipendio o della Pensione: nei limiti percentuali previsti dalla legge (da 1/10 a 1/5 a seconda dell'importo dello stipendio).
6. La riscossione coattiva prevede costi aggiuntivi all'importo iniziale del debito a causa di:
 - oneri di riscossione, che costituiscono una percentuale fissa che serve a remunerare l'attività del concessionario;

- interessi di mora, calcolati giorno per giorno sulla quota capitale, a partire dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'atto originario;
- spese di Procedura, che rappresentano i costi vivi sostenuti per attivare i pignoramenti o l'iscrizione del fermo amministrativo.

7. La procedura coattiva può essere bloccata attraverso le seguenti azioni:

- presentare domanda di rateizzazione: l'approvazione di un piano di rateizzazione ordinario e il contestuale pagamento della prima rata blocca la partenza di nuovi pignoramenti e sospende l'efficacia dei fermi amministrativi già iscritti;
- sospensione legale (Legge 228/2012): se il debito è palesemente nullo (es. già pagato, prescritto, o annullato da una sentenza), il contribuente può inviare una dichiarazione formale per chiedere l'immediata sospensione della riscossione, a cui il Comune deve rispondere entro 220 giorni.

CAPO IV - ISTITUTI DI DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO E AGEVOLAZIONI

Articolo 9 - Autotutela obbligatoria e facoltativa

1. L'autotutela è il potere/dovere del Comune di annullare, revocare o correggere autonomamente un proprio atto che si rivela illegittimo o infondato, senza la necessità dell'intervento di un giudice tributario.
2. Sono previsti due tipi di autotutela:
 - autotutela obbligatoria: il Comune è obbligato ad annullare l'atto se l'errore è macroscopico ed evidente. Ad esempio nei casi di:
 - errore di persona (scambio di identità);
 - evidente errore di calcolo;
 - errore materiale nell'individuazione del tributo o dell'immobile;
 - duplicazione organizzativa (l'imposta è già stata pagata per lo stesso anno);
 - sussistenza di requisiti di esenzione o agevolazione precedentemente ignorati.
 - autotutela facoltativa: in tutti gli altri casi non inclusi nell'elenco tassativo della legge, il Comune ha la facoltà (ma non l'obbligo) di riesaminare l'atto se ritiene che sussistano profili di illegittimità o di infondatezza della pretesa tributaria.
3. La richiesta va presentata in forma scritta e inviata tramite PEC o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo dell'ente.

L'istanza deve contenere:

- i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente.
- gli estremi dell'atto di cui si chiede l'annullamento (numero atto, data notifica, anno d'imposta).
- i motivi chiari per cui l'atto è ritenuto errato.
- i documenti di prova (es. ricevute di pagamento, visura catastale aggiornata, atto di vendita).

4. La presentazione di una domanda di autotutela, non interrompe e non sospende il termine di 60 giorni per fare ricorso al Giudice Tributario.
5. Se il Comune non risponde (o risponde negativamente) e nel frattempo scadono i 60 giorni dalla notifica dell'atto originale, l'atto diventa definitivo e non si potrà più impugnarlo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
6. Fuori dai casi obbligatori, l'amministrazione può esercitare l'autotutela facoltativa previa valutazione dell'interesse pubblico.

Articolo 10 - Interpello

1. L'interpello tributario locale, con decorrenza dall'anno 2026, è l'istituto che permette al contribuente di rivolgersi direttamente al Comune per ottenere un'interpretazione ufficiale e vincolante su una norma tributaria comunale (IMU, TARI, Canone Unico Patrimoniale) di dubbia applicazione rispetto a un caso concreto e personale.
2. Il contribuente può attivare l'interpello principalmente per due finalità:
 - interpello ordinario: si richiede quando vi sono oggettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una norma del Regolamento comunale o di una legge nazionale sui tributi locali applicata a una situazione specifica;
 - interpello probatorio: si attiva per chiedere al Comune un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità delle prove esibite per accedere a un determinato regime fiscale favorevole o a un'esenzione.
3. I tempi per la risposta del Comune sono perentori e rigidamente tracciati dalla normativa vigente:
 - il Comune ha 90 giorni di tempo dalla ricezione dell'istanza, per notificare la propria risposta scritta al contribuente.
 - allo scadere dei 90 giorni senza che il Comune abbia rilasciato alcuna risposta, si applica il principio del silenzio-assenso, ovvero, l'amministrazione approva l'interpretazione o la soluzione prospettata dal contribuente nell'istanza.
4. La risposta del Comune (o il suo silenzio-assenso) produce effetti di tutela fondamentali per il cittadino:
 - la risposta vincola l'azione del Comune. L'ente non può emettere un atto di accertamento tributario in contrasto con il parere che ha fornito al contribuente.
 - qualsiasi atto impositivo o sanzionatorio notificato dal Comune in violazione della risposta all'interpello (o del silenzio-assenso) è nullo di diritto.
 - anche in caso di mutamento dell'orientamento generale in materia, non possono mai essere irrogate sanzioni o interessi al contribuente che si è adeguato alla risposta ufficiale ricevuta.
5. L'interpello non è un semplice quesito o una richiesta di informazioni generica all'Ufficio Tributi. Per non essere dichiarato inammissibile, l'interpello deve essere presentato tramite PEC o raccomandata e contenere tassativamente quanto segue:
 - avere ad oggetto una situazione reale del contribuente, non un'ipotesi astratta o accademica;
 - indicare chiaramente quale sia, a suo avviso, la corretta interpretazione o il comportamento fiscale da adottare;

- essere presentato prima dell'applicazione della norma (es. prima di presentare la dichiarazione o di effettuare il versamento dell'imposta oggetto del dubbio).

Articolo 11 - Accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione (spesso definito "concordato") è l'istituto che permette al contribuente di trovare un accordo con il Comune dopo la notifica di un avviso di accertamento (o prima della sua emissione), riducendo l'importo dovuto e chiudendo la pendenza senza ricorrere al giudice tributario.
2. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione solo per omessa dichiarazione, a seguito della notifica dello schema di atto nell'ambito del contraddittorio preventivo obbligatorio.
3. L'istanza, redatta in forma scritta, deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto. La presentazione dell'istanza sospende i termini per l'impugnazione davanti alla Corte della Giustizia Tributaria per un periodo di 90 giorni.
4. Il Funzionario Responsabile del Tributo, valuta l'istanza e avvia il procedimento qualora sussistano elementi di incertezza sulla valutazione dei fatti o sull'applicazione delle norme tributarie. Non si può procedere ad adesione per questioni di puro diritto.
5. L'accordo si perfeziona con la redazione di un atto scritto sottoscritto dalle parti e con il versamento delle somme dovute, in unica soluzione o tramite la prima rata del piano di ammortamento, entro 20 giorni dalla firma.
6. In caso di perfezionamento dell'adesione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
7. La domanda di accertamento con adesione, sospende per 90 giorni sia il termine per impugnare l'atto davanti al Giudice, sia i termini di pagamento.
8. Durante questo periodo, il Comune fissa un incontro (o contraddittorio) per ridiscutere le cifre con il contribuente.

Articolo 12 – Il Diniego da parte del Comune

1. Il diniego è l'atto formale con cui il Comune rifiuta una richiesta presentata dal contribuente (ad esempio un'istanza di rimborso, di esenzione, di rateizzazione o di autotutela).
2. La gestione dei dinieghi è rigidamente regolata dal codice del processo tributario, poiché il diniego non è una semplice lettera informativa, ma è un atto autonomamente impugnabile davanti al Giudice.
3. Il rifiuto del Comune può manifestarsi in due modi differenti, con conseguenze legali diverse per il contribuente:

- Diniego Espresso (Atto Formale)

Il Comune invia una PEC o una raccomandata in cui scrive chiaramente che l'istanza è respinta, motivandone i motivi giuridici.

Il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla notifica del diniego per fare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Decorsi infruttuosamente i 60 giorni, il rifiuto diventa definitivo.

- Diniego Tacito (Silenzio-Rifiuto)

Si verifica quando il Comune non risponde a un'istanza di rimborso o di restituzione di somme.

Il silenzio del Comune si trasforma in un "diniego tacito" dopo che sono trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Una volta trascorsi i 90 giorni senza risposta, il contribuente può fare ricorso in ogni momento. Il diritto a impugnare il silenzio-rifiuto si prescrive dopo 10 anni.

4. Il Diniego di Autotutela

Il diniego (sia espresso che tacito) del Comune di fronte a un'istanza di autotutela obbligatoria è sempre impugnabile davanti al Giudice Tributario.

Se il Comune rifiuta l'autotutela, il contribuente può fare ricorso al giudice per contestare il rifiuto del Comune, ma la discussione in tribunale riguarderà esclusivamente la presenza o meno dell'errore macroscopico (es. lo scambio di persona o il doppio pagamento).

Non è possibile proporre ricorso contro il diniego di autotutela, per rimettere in discussione il merito di un precedente accertamento tributario non impugnato nei termini ordinari.

Per impugnare un provvedimento di diniego è necessario:

- promuovere il ricorso contestando i motivi del diniego;
- notificare il ricorso tramite PEC al Comune entro 60 giorni.

Articolo 13 – Il Ravvedimento operoso

1. Il contribuente può regolarizzare spontaneamente le violazioni e gli omessi, parziali o tardivi versamenti dei tributi locali tramite l'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
2. Il ravvedimento è consentito anche se la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, purché non sia ancora stato notificato l'atto di liquidazione o di accertamento (compreso lo schema di provvedimento per il contraddittorio preventivo).
3. Le sanzioni per il ravvedimento operoso sono ridotte secondo le percentuali stabilite dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni:
4. Dal 1° settembre 2024, per effetto del Decreto Legislativo n. 87/2024 (Riforma Fiscale), il meccanismo del ravvedimento operoso ha subito una profonda ristrutturazione delle sanzioni per omessi o tardivi versamenti.
5. Il criterio fondamentale per stabilire quale normativa applicare è la data in cui è stata commessa la violazione.

Tabella riassuntiva dei calcoli effettivi applicabili nei due diversi periodi storici in base ai giorni di ritardo:

Momento della Regolarizzazione	Violazioni FINO al 31/08/2024 (Sanzione Base 30% / 15%)	Violazioni DAL 01/09/2024 (Sanzione Base 25% / 12,5%)	Riduzione applicata
Entro 14 giorni (<i>Sprint</i>)	0,1% per ogni giorno di ritardo	0,083% per ogni giorno di ritardo	1/10 della sanzione ridotta giornaliera

Dal 15° al 30° giorno (Breve)	1,50% $(15\% \times 1/10)$	1,25% $(12,5\% \times 1/10)$	1/10 del minimo
Dal 31° al 90° giorno	1,67% $(15\% \times 1/9)$	1,39% $(12,5\% \times 1/9)$	1/9 del minimo
Oltre i 90 giorni ed entro il termine della dichiarazione dell'anno della violazione	3,75% $(30\% \times 1/8)$	3,125% $(25\% \times 1/8)$	1/8 del minimo
Entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo	4,29% $(30\% \times 1/7)$	3,57% $(25\% \times 1/7)$	1/7 del minimo
Oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo	5,00% $(30\% \times 1/6)$	3,57% $(25\% \times 1/7)$	<i>Vedi nota sotto</i>

6. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione dei tributi locali, la violazione può essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso esclusivamente entro i seguenti termini e con le seguenti modalità:
 - Entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione: la sanzione per il ritardo è ridotta a 1/10 del minimo ed è applicata sulla sanzione fissa prevista per l'omessa dichiarazione. Qualora dal ritardo derivi anche un omesso o tardivo versamento del tributo, il contribuente deve corrispondere anche la relativa sanzione ridotta per il versamento, oltre agli interessi legali.
 - Oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo (ovvero entro un anno dall'omissione se non è prevista dichiarazione periodica): la sanzione per l'omissione è ridotta a 1/8 del minimo.
 - Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo: la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo.
 - Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo: la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo.
7. Ai fini del calcolo delle sanzioni ridotte di cui al comma 5, si assume come base di computo la sanzione ordinaria edittale prevista dal regolamento del singolo tributo per l'omessa presentazione della dichiarazione. La regolarizzazione si perfeziona solo se il contribuente esegue contestualmente il pagamento del tributo (se dovuto), degli interessi legali e della sanzione ridotta.
8. Oltre alla sanzione ridotta, vanno sempre versati anche gli interessi legali, calcolati giorno per giorno, sull'imposta non pagata, dalla data di scadenza originaria a quella del versamento effettivo.

Articolo 14 - Rateizzazione del debito

1. Il contribuente, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, corredata da idonea documentazione a comprova della stessa e accertata dai competenti uffici, può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, sia in fase volontaria che coattiva.

2. La dilazione comporta l'applicazione di interessi di dilazione; gli interessi di rateizzazione si applicano solo sulla quota capitale del debito e mai sulle sanzioni.
3. Il piano di rateizzazione è rimesso alla competenza del Funzionario Responsabile del tributo e si articola secondo le seguenti soglie di debito:

Fascia di Debito (Euro)	Numero Massimo di Rate Mensili	Importo Minimo della Rata
Fino a € 100,00	Nessuna rateizzazione (pagamento unico)	Intero importo
Da € 100,01 a € 500,00	Fino a 4 rate	Di solito € 50,00
Da € 500,01 a € 1.500,00	Fino a 12 rate (1 anno)	Di solito € 50,00
Da € 1.500,01 a € 3.000,00	Fino a 20 rate	Variabile in base al piano
Da € 3.000,01 a € 6.000,00	Fino a 30 rate	Variabile in base al piano
Da € 6.000,01 a € 20.000,00	Fino a 40 rate	Variabile in base al piano
Da € 20.000,01 a € 60.000,00	Fino a 50 rate	Variabile in base al piano
Oltre € 60.000,00	Fino a 72 rate (6 anni)	Massimo previsto dalla legge ordinaria

4. Il piano di ammortamento così concesso prevede una scadenza mensile delle rate, fissa e consecutiva, secondo le scadenze indicate nel provvedimento di accoglimento dell'istanza.
5. Il rispetto dei termini di versamento costituisce condizione essenziale per il mantenimento del beneficio. Pertanto, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla relativa scadenza mensile, il piano di rateizzazione si intende automaticamente annullato e il contribuente decade dal beneficio della dilazione.
6. Per effetto della decadenza e dell'annullamento del piano, l'intero debito residuo diventa immediatamente ed integralmente esigibile in un'unica soluzione. L'ente provvederà ad avviare le procedure di riscossione coattiva per il recupero delle somme restanti, gravate dalle sanzioni e dagli interessi di mora previsti dalla legge.

Articolo 15 – Sanzioni, Interessi e rimborsi

1. Omessa dichiarazione: la sanzione viene fissata al 100% del tributo dovuto (con un minimo edittale di 50 euro).
2. Dichiarazione infedele: la sanzione scende al 40% del tributo maggiore accertato (con un minimo edittale di 50 euro).
3. Omesso o parziale versamento: si applicano le regole ordinarie dell'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 e, con decorrenza 2027, si prevede una riduzione strutturale della sanzione ordinaria, che passa dal 30% al 25% della quota non versata.
4. Gli interessi sulle somme dovute al Comune o da rimborsare al contribuente sono calcolati al tasso legale calcolati giorno per giorno sull'imposta non pagata, dalla data di scadenza originaria a quella del versamento effettivo.

5. Il rimborso delle somme indebitamente versate deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di decadenza di 5 anni dal giorno del versamento. Il Comune provvede al pagamento entro 180 giorni dalla richiesta.

Articolo 16 – Notificazione degli atti e spese postali

1. La notificazione degli atti tributari comunali (come gli avvisi di accertamento IMU o TARI) avviene secondo legge e l'addebito delle relative spese postali è a carico del contribuente.
2. Se il contribuente ha un domicilio digitale attivo registrato su INAD (per i privati) o INI-PEC (per imprese e professionisti), il Comune deve obbligatoriamente tentare la notifica via PEC. Se la PEC è piena o inattiva, l'ente deve effettuare un secondo tentativo dopo almeno 7 giorni.
3. Solo in caso di persistente impossibilità digitale, si procede alla spedizione cartacea, con il conseguente aumento delle spese a carico del cittadino.
4. Il contribuente ha il diritto di chiedere lo stralcio delle spese postali e di notifica se:
 - se l'avviso di accertamento viene annullato in autotutela o dal giudice, decade anche l'obbligo di sostenere le spese di notifica.
 - se il contribuente ha una PEC attiva e valida, ma il Comune decide autonomamente di spedire una raccomandata cartacea.

CAPO V – RICORSO TRIBUTARIO

Articolo 17 – Il Ricorso tributario

1. Il reclamo/mediazione tributaria (ex art. 17-bis del D.Lgs. 546/92) è stato definitivamente abrogato dalla riforma del processo tributario (D.Lgs. n. 220/2023) per tutti i ricorsi notificati a partire dal 4 gennaio 2024.
2. Non esiste più l'obbligo di attendere i 90 giorni di mediazione amministrativa prima di poter depositare il ricorso per le liti sotto i 50.000 euro.
3. Poiché il reclamo/mediazione è stato soppresso, per impugnare un atto del Comune (es. un avviso di accertamento IMU o TARI) bisogna seguire la procedura ordinaria:
 - notifica del Ricorso al Comune tramite PEC entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto.
 - costituzione in Giudizio depositando telematicamente il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria tassativamente entro 30 giorni dalla data di invio della PEC al Comune.
4. In alternativa all'istituto della mediazione, e nei casi previsti dalla legge, sono previsti strumenti alternativi al ricorso tributario, ovvero:
 - il Contraddittorio Preventivo Obbligatorio: il Comune ha l'obbligo di garantire il diritto del contribuente ad essere ascoltato prima dell'emissione di qualsiasi atto impositivo. A tale fine, il Comune invia al contribuente uno schema di provvedimento e lo stesso ha a disposizione 60 giorni per presentare osservazioni;
 - l'Autotutela Rinforzata: se l'atto presenta errori palesi (es. errore di persona o di calcolo), si ricorre all'istituto dell'autotutela obbligatoria. Il Comune deve annullare l'atto senza necessità di attivare una lite;

- la Conciliazione Giudiziale: se il ricorso viene depositato in Corte di Giustizia Tributaria, le parti (Contribuente e Comune) possono comunque accordarsi durante la prima udienza per chiudere la controversia. Questo strumento sostituisce di fatto i vantaggi della vecchia mediazione, permettendo una riduzione delle sanzioni dal 40% al 50% a seconda del grado di giudizio.

Articolo 18– La Giustizia Tributaria

1. Il sistema giudiziario tributario è diviso in due gradi di merito, oltre al giudizio di legittimità:
 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, è l'organo a cui si presenta il ricorso iniziale; competente è la sezione Bergamo. Per le controversie di modico valore (fino a € 5.000, calcolati sulla sola imposta, escluse sanzioni e interessi) è competente il Giudice monocratico.
 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, presente in ogni capoluogo di regione, gestisce i ricorsi in appello contro le sentenze di primo grado; competente è la sezione di Milano.
 - Corte di Cassazione - Sezione tributaria di Roma, per soli motivi di legittimità costituzionale o di corretta applicazione delle norme di legge.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Importi minimi

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti d'importo inferiore a € 12,00 con riferimento a un singolo anno d'imposta.
2. Allo stesso modo, non si dà corso a rimborsi di somme inferiori a € 12,00.

Articolo 20 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2027.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento Generale delle Entrate Comunali cessa di avere efficacia il precedente “Regolamento generale delle entrate tributarie”, approvato con atto consiliare n. 22 del 21/12/2023.
3. Con la medesima decorrenza del comma 1, sono abrogate altresì, tutte le norme regolamentari comunali precedentemente adottate in contrasto o incompatibili con il presente testo.